

SENTENZA	
N°	██████████
Fasc. N°	36826
Cron. N°	750
Rep. N°	1491

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati

-dott. Pier Carlo Premoselli -Presidente-

-dott. ssa Maurizia Giusta -Giudice rel.-

-dott.ssa Roberta Dotta -Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 36826 /2005 R.G. promossa da:

~~██████████~~ res.te in Torino, rappr. e difesa dall'avv. Sebastiano Zuccarello e presso lo stesso elett.dom.ta in Torino per delega 12.12.2005 a margine dell' atto di citazione

17 FEB 2007

-attrice-

contro

~~██████████ SOCIETÀ DI GESTIONE DEL CREDITO~~ spa, con sede in Lodi, in persona del legale rappr. pro tempore, in qualità di rappresentante processuale della Banca ~~██████████~~, con sede in Lodi, in Torino elett.dom.ta presso lo studio dell'avv. ~~██████████~~, che la rappr. e difende, unitamente all'avv. ~~██████████~~ del Foro di Milano per delega 9.2.2006 in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

-convenuta-

Conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI dell'attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*.

Nel merito

1. Riconoscere e dichiarare la nullità e/o l'invalidità di ogni rapporto contrattuale negoziazione, di commissione, di prestazione di servizi di investimento relativo alle obbligazioni per cui è causa, ed in particolare degli ordini di acquisto relativi alle obbligazioni Telecom Argentina T.V. REV 98/08 (cod. ISIN XS0084707313) per un valore di € 12.213,19 come da operazione n. 6793884 del 11 maggio 1999.

Argentina Step Down 98/09 (cod. ISIN XS0084832483) per un valore di € 13.702,71 come da operazione n. 6793889 del 11 maggio 1999.

Titoli 9,25% (Cod. ISIN XS009772189) per un valore € 10.118,77 come da operazione n. 6914281 effettuate dall'attrice presso Banca

~~_____~~ a.

In via alternativa ritenere e dichiarare in ogni caso l'annullamento dei medesimi rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 1427 c.c.; o per quant'altro il Giudice riterrà di diritto.

Condannare Banca ~~_____ Italiana~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lodi, via ~~_____~~, alla restituzione delle somme pari a € 36.034,67= oltre spese di commissione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, pagate dagli attori per l'acquisto delle obbligazioni di cui in atti, o altra somma che riterrà di giustizia.

Dichiarare in ogni caso risolti i contratti di negoziazione, di commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli, intercorsi tra l'attrice il Banco ~~_____~~ relativi alle obbligazioni Telecom

Argentina T.V. REV 98/08 (cod. ISIN XS0084707313) per un valore di € 12.213,19 come da operazione n. 6793884 del 11 maggio 1999.

Argentina Step Down 98/09 (cod. ISIN XS0084832483) per un valore di

€ 13.702,71 come da operazione n. 6793889 del 11 maggio 1999.

Bombri 9,25% (Cod. ISIN XS009772189) per un valore € 10.118,77

come da operazione n. 6914281, per l'inadempimento della Banca

convenuta, e con qualsiasi motivazione, dichiarare tenuta e per l'effetto

condannare la Banca ~~Popolare Italiana~~, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, con sede in Lodi, via ~~Belonghi n. 13~~ al

pagamento della somma pari € 36.034,67= oltre spese di commissione,

oltre interessi e rivalutazione come per legge, o altra somma che riterrà

di giustizia.

In via ulteriormente gradata e/o alternativa, ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 2043 c.c. e seguenti, condannare la Banca ~~Popolare Italiana~~

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lodi, via

~~Belonghi n. 13~~ al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella

restituzione della somma corrisposta per l'acquisto dei *bond*

precedentemente descritti, pari ad € 36.034,67=, oltre spese di

commissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al

risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si

indica in € 5.000 o altra cifra risultanda in corso di causa, da liquidarsi

eventualmente secondo equità.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo

forfettario ex art. 15 L.P.

Conclusioni della convenuta.

nel merito, respingere le domande attrici tutte, in quanto improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la restituzione alla banca convenuta di tutti gli strumenti finanziari negoziati dalla signora ~~XXXXXX~~ con la banca o, in alternativa, il loro controvalore economico, nonché di tutte le cedole ad oggi incassate e che saranno incassate in futuro dall'attrice oltre interessi legali e rivalutazione;

in ogni caso, condannare controparte alla rifusione di spese, diritti e onorari di causa.



SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2005 ~~_____~~
~~_____~~ evocava in giudizio la Banca ~~_____ Italiana~~ spa al fine di ottenere la declaratoria di nullità o l'invalidità delle operazioni di negoziazione delle obbligazioni Telecom Argentina T.V. REV 98/08 (cod. ISIN XS0084707313) per un valore di lire 23.648.09,20 (pari ad € 12.213,19), Argentina Step Down 98/09 (cod. ISIN XS0084832483) per un valore di lire 26.532.152,97 (pari ad € 13.702,71) e Bombril 9,25% (Cod. ISIN XS009772189) per un valore di lire 19.592,671 (pari ad € 10.118,77) e conseguentemente la condanna della Banca alla restituzione di euro 36.034,67; in via subordinata chiedeva dichiararsi la risoluzione degli stessi rapporti per grave inadempimento della Banca, ovvero la condanna della stessa al risarcimento del danno a mente dell'art. 2043 c.c.

In data 17 febbraio 2006 si costituiva nel presente giudizio la ~~_____~~
~~_____ Società di Gestione del Credito~~ spa, in qualità di legale rappresentante della Banca ~~_____ Italiana~~ spa, chiedendo il rigetto delle domande attoree ed assegnando termine a parte attrice per la notifica di memoria di replica a mente dell'art. 6 D.Lgs. n. 5/2003.

In data 4 maggio 2006 l'attrice notificava memoria di replica, a cui la ~~_____~~ ha da ultimo replicato con memoria ex art. 7 D.Lgs. n. 5/2003 notificata in data 15 giugno 2006.



A seguito del deposito di istanza di fissazione d'udienza da parte dell'attrice, il Giudice rel. fissava udienza collegiale all'11.2.2007, all'esito della quale il Tribunale tratteneva la causa a decisione, riservando il deposito della sentenza entro trenta giorni, ai sensi dell'art.16 D.Lgs. n.5/2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha chiesto – in via principale- che l'adito Tribunale accerti e dichiari la nullità dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari, meglio specificati nella narrativa della citazione e nelle conclusioni, riportate in premessa, e condanni la Banca convenuta a restituire all'attrice l'importo di € 36.034,67, oltre spese di commissione, interessi e rivalutazione, corrisposto per l'acquisto delle obbligazioni anzidette.

A fondamento di tale domanda, l'attrice fa rilevare che dall'attività  processuale sin qui svolta emerge il "dato incontrovertibile" che gli investimenti per cui è causa sono stati effettuati in assenza di un "contratto per lo svolgimento dei servizi di intermediazione mobiliare (anche contratto -quadro), così come previsto all'art.23 D.Lgs. 17 febbraio 1998, n.58 e all'art.30 del Reg.Consob 11522/98"; che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che "i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ... Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo"; che "il contratto quadro deve



indicare le modalità attraverso le quali il cliente può impartire gli ordini, la durata, la tipologia del servizio offerto”.

IL CASO.it

Ha, pertanto, argomentato l'attrice che “la violazione degli articoli appena menzionati comporta la nullità delle operazioni di investimento”.

Osserva il Tribunale che la domanda in esame è fondata, poiché appare indubbio che non vi sia la prova che il contratto normativo o contratto quadro di gestione dei servizi di investimento sia stato stipulato nella forma scritta prevista dall'art.23, c.1 D.Lgs. n.58/1998, disposizione che commina espressamente la nullità del contratto stesso in caso di inosservanza di tale forma.

Si tratta invero del contratto concernente la prestazione di attività di intermediazione finanziaria e servizi di investimento, per il quale è sempre richiesta dall'art.23 D.Lgs. n.58/1998 la forma scritta ad substantiam e del quale è indicato il contenuto minimo indispensabile per la validità, costituito dalla natura dei servizi forniti, modalità di svolgimento degli stessi, entità e criteri di calcolo della loro remunerazione, eventuali altre condizioni particolari convenute con il cliente.

Nella fattispecie, il contratto normativo, relativo a “deposito titoli a custodia e amministrazione”, prodotto dalla convenuta quale doc.7, è stato sottoscritto in data 25.5.2004, ed è pertanto successivo alle operazioni di negoziazione di titoli per cui è lite, avvenute nel periodo



maggio-giugno 1999; dette operazioni sono state concluse in totale mancanza del prescritto contratto quadro o normativo in forma scritta.

Le deduzioni istruttorie orali articolate dalla Banca convenuta non sono idonee a superare tale mancanza documentale ed appaiono inconferenti, poichè nessuna di tali deduzioni è volta ad offrire la necessaria prova dell'esistenza e del contenuto del documento contrattuale di cui si è detto; né può attribuirsi rilevanza al comportamento tenuto dalle parti in esecuzione del rapporto controverso, comportamento che non presenta concludenza alcuna in relazione a vizi formali che danno luogo a nullità.

La difesa dell'attrice ha eccepito –sul piano processuale- la tardività ed inammissibilità della domanda introdotta dalla convenuta con la memoria di replica ex art.7 D.Lgs.n.5/2003, volta ad far accertare la nullità di tutte le operazioni di investimento poste in essere dalla ~~M. M. M.~~; nel merito, l'infondatezza della domanda stessa.

Rileva il Collegio che la domanda subordinata della convenuta, ancorché tempestivamente formulata sin dalla comparsa costitutiva ove la convenuta ha chiesto, in via subordinata, “per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la restituzione alla Banca convenuta di tutti gli strumenti finanziari negoziati dalla signora ~~M. M. M.~~ con la banca o, in alternativa il loro controvalore economico, nonché di tutte le cedole ad oggi incassate e che saranno incassate in futuro dall'attrice”, non è accoglibile in toto, in relazione a tutti i rapporti ed



operazioni di investimento intercorsi tra le parti, avuto riguardo al fatto che la nullità prevista dall'art.23 D.Lgs. n.58/1998 è da considerarsi di carattere relativo e la legittimazione ad eccepirla è limitata al solo cliente; l'art.23 citato dispone, al comma terzo, che "nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può esser fatta valere solo dal cliente".

IL CASO.it

Non spetta, pertanto, all'intermediario la facoltà di eccepire la nullità di rapporti negoziali diversi da quelli oggetto della domanda dell'attrice.

Discende da quanto sin qui esposto che sussistono i presupposti per dichiarare la nullità dei contratti di acquisto titoli indicati dall'attrice, posto che la mancanza del decisivo presupposto, costituito dalla valida stipulazione del contratto normativo o contratto quadro nella forma scritta richiesta ad substantiam rende invalidi i singoli ordini di acquisto successivamente impartiti e rende superfluo l'esame dei requisiti di validità degli stessi.

Alla declaratoria di nullità segue la condanna della convenuta alla restituzione all'attrice delle somme pari al capitale iniziale investito, da cui devono detrarsi gli importi delle cedole medio tempore percepite e aggiungersi gli interessi legali dalla data delle rispettive corrisposizioni sino al saldo; in accoglimento della domanda subordinata della convenuta, limitatamente alle operazioni per cui è causa, deve disporsi la restituzione alla convenuta dei titoli obbligazionari oggetto di causa o, in alternativa, del loro controvalore economico .



La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Dichiara la nullità dei contratti di acquisto titoli indicati dall'attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 36.034,67 per capitale, dedotti gli importi delle cedole percepite e con l'aggiunta degli interessi legali dalla data delle rispettive corrisposizioni al saldo; in parziale accoglimento della domanda subordinata della convenuta, condanna l'attrice a restituire alla convenuta i titoli obbligazionari oggetto di causa o, in alternativa, il loro controvalore economico.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 2.500,00, di cui € 400,00 per esposti, € 800,00 per diritti € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della 1^a Sezione civile, in data 2 febbraio 2007.

Il Giudice rel.: *Maurizia Giusta*

Il Presidente:

Colli

IL CANCELLIERE
Dr. Luigi Franco VASCHETTI

[Signature]

